

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2288 del 16/04/2025
Oggetto	Procedimento MO05A0089 (6552/S) - OPAS ALIMENTARE S.R.L. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante quattro pozzi esistenti in comune di Carpi (MO) ad uso industriale e igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2372 del 16/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO05A0089 (6552/S) - OPAS ALIMENTARE S.R.L. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante quattro pozzi esistenti in comune di Carpi (MO) ad uso industriale e igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28

La Dirigente

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante “Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni” la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2022-1357 del 18/03/2022, valida fino al 31/12/2026, è stata rilasciata alla ditta O.P.A.S. S.C.A. (C.F. 02083530200), con sede legale in Mantova (MN), il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 4 pozzi su terreno di proprietà in comune di Carpi (MO), frazione Migliarina, censito al foglio 74 mappali 149-150 del N.C.T., da utilizzare per uso industriale e uso igienico ed assimilati con una portata massima d'esercizio di 18,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 324.000 mc/anno, di cui 234.000 mc/anno ad uso industriale (pozzi n. 1, 2 e 3) e 90.000 mc/anno ad uso igienico ed assimilati (pozzo n. 4);
- con nota prot. n. PG/2025/5141 del 13/01/2025 la ditta Opas Alimentare S.R.L. (C.F. 03670420367), con sede legale in Carpi (MO), ha presentato la domanda di cambio di titolarità per conferimento in essa di ramo d'azienda in data 20/12/2024 con atto repertorio n. 90717 a rogito dottor Tomaso Vezzi, notaio in Modena;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle tipologie d'uso “industriale” e “igienico ed assimilati” di cui rispettivamente alle lettere c) e f) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999 e s.m.i. così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;
- l'importo del canone, visti i quantitativi utilizzati per i due separati usi, corrisponde alla somma dei minimi previsti per le sopracitate tipologie di appartenenza, individuando, per quanto riguarda l'uso industriale, il minimo previsto per il prelievo di un quantitativo d'acqua superiore a 3.000 mc/anno;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 11/02/2025 € 90,00 per le spese istruttorie ed € 2.681,19 come deposito cauzionale;
- i canoni relativi alla precedente concessione, fino all'annualità 2025 compresa, sono stati pagati regolarmente e pertanto appare opportuno svincolare a favore del precedente concessionario, O.P.A.S. S.C.A. la somma di € 2.359,63 dallo stesso versato come deposito cauzionale;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta Opas Alimentare S.R.L. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/01/2025 alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

Accertato che con nota prot. n. PG/2025/0046579 dell'11/03/2025, è stata acquisita l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta sopracitata sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2026**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

Su proposta del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

determina

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Opas Alimentare S.R.L. (C.F. 03670420367), con sede legale in Carpi (MO), il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 4 pozzi su terreno di proprietà in comune di Carpi (MO), frazione Migliarina, censito al foglio 74 mappali 149-150 del N.C.T., da utilizzare per uso industriale e uso igienico ed assimilati con una portata massima d'esercizio di 18,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 324.000 mc/anno - **MO05A0089 (6552/S)**.

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa, sottoscritto per accettazione dal concessionario e trasmesso con nota prot. n. PG/2025/46579 dell'11/03/2025;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2026**;

d) di svincolare a favore del precedente concessionario, O.P.A.S. S.C.A. la somma di € 2.359,63 dallo stesso versato come deposito cauzionale;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

f) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

g) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

h) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata una copia sia al nuovo concessionario sia al precedente concessionario;

i) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **Opas Alimentare S.R.L.** (C.F. 03670420367), con sede legale in Carpi (MO) - codice procedimento **MO05A0089 - ex 6552/S.**

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 18,0 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 324.000 mc/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale (macellazione, lavorazione e confezionamento carne suina) e igienico ed assimilati (lavaggio stalle e autoarticolati per trasporto bestiame, impianto antincendio e irrigazione area verde aziendale).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da quattro pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente, in comune di Carpi (MO), frazione Migliarina in via per Guastalla n. 21/A, presso lo stabilimento produttivo aziendale.

I quattro pozzi aziendali, sono stati contraddistinti con la numerazione da 1 a 4.

Dati tecnici del pozzo 1 - codice risorsa SISTEB: MOA6383

- in area cortiliva, realizzato nel settembre 2003 a seguito autorizzazione atto n. 5528 del 07/05/2003;
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 180;
- profondità pari a m. 75 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 74, mappale 150 del NCT del comune di Carpi;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=646.162 Y=962.810;
- monofalda (tratto filtrante tra 65,20 e 70 m);
- contatore volumetrico;
- sonda multiparametrica;
- portata nominale massima 2,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 4,0.

Dati tecnici del pozzo 2 - codice risorsa SISTEB: MOA7627

- in zona sfiammatura, realizzato nel mese di marzo 1996 (preferenziale);
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 180;
- profondità pari a m. 70 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 74, mappale 150 del NCT del comune di Carpi;

- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=646.485 Y=962.731;
- monofalda(tratto filtrante tra 65 e 70 m);
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 5,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 4,0.

Dati tecnici del pozzo 3 - codice risorsa SISTEB: MOA7628

- in zona sala mensa realizzato nel mese di marzo 1996 (preferenziale);
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 180;
- profondità pari a m. 108 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 74, mappale 150 del NCT del comune di Carpi;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=646.476 Y=962.803;
- monofalda (tratto filtrante tra 102 e 107 m);
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 6,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 5,5.

Dati tecnici del pozzo 4 - codice risorsa SISTEB: MOA7626

- in zona sala mensa realizzato nel mese di marzo 1996 (preferenziale);
- colonna tubolare in acciaio del diametro di Ø=mm. 200;
- profondità pari a m. 69,50 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 74, mappale 149 del NCT del comune di Carpi;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=646.467 Y=962.799;
- monofalda (tratto filtrante tra 63,50 e 69,50 m);
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 5,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 5,5.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2026 con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 L'importo del canone 2025 consiste in **€ 2.681,19**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.6 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo minimo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.681,19**.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.0 Monitoraggio della piezometria e subsidenza

Il concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva" parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade nei casi di "repulsione", il concessionario, a sua cura e spese, dovrà realizzare un monitoraggio in continuo della piezometria in loco, da effettuarsi mediante una sonda ad alta frequenza, posizionata nel pozzo aziendale n. 1, e dovrà inviare i dati di misura, una volta all'anno, anche in via informatizzata, allo scrivente Servizio ARPAE - S.A.C. -Unità Gestione Demanio Idrico.

Anche durante la validità del presente provvedimento, in considerazione delle prossime valutazioni sul fenomeno della subsidenza, specialmente a scala locale, lo scrivente Servizio ARPAE si riserva di porre alla ditta concessionaria ulteriori limitazioni al prelievo, anche durante la validità della

presente concessione, dopo accurate valutazioni sugli ultimi risultati della campagna di monitoraggio in corso e sui dati scientifici di misura rilevati che saranno resi disponibili.

8.1 Dispositivo di misurazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade nei casi di "REPULSIONE", il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC di Modena** PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- **Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e Gestione Acqua**
PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**
PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario, inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. Il cartello identificativo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al **2027**, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

9.3 Analogamente a quanto prescritto, qualora il triennale monitoraggio piezometrico della falda dovesse dare risultati negativi, nonché le misure in corso sul trend di valore della subsidenza, si procederà alla riduzione del prelievo effettuato e/o alla revoca della concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.